FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; e l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 ottobre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(269) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AMEDEO CRIMI (Presidente della Soc. ASD Città di Carini), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 212/cdt12 del 13.12.2011).

Occorre premettere in fatto quanto segue.

La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per la iscrizione delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011, da attuarsi in ordine alle modifiche dell'art. 24 del Regolamento della Lega medesima.

Veniva richiamato in siffatta nota il principio che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un'ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale.

Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato all'attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 7 febbraio 2011 recante all'oggetto "Illecito disciplinare", in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata (CU n. 502/Unico del 24 giugno 2010), che era stata integrata dalle comunicazioni a tutte le società del Comitato Regionale pubblicate sul C.U. Regione Sicilia del 24 agosto 2010 pag. 3 punto 2.1.1, aveva reso noto alla Procura Federale che la

Società ASD Carini, partecipante al Campionato di Prima Categoria, aveva regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed era pertanto incorsa nell'illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, provvedesse a deferire la Società inadempiente per l'applicazione dell'ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da €50,00 ad €400,00.

La Procura Federale, con atto datato 1° agosto 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia la ASD Carini ed il Presidente della stessa Sig. Amedeo Crimi, ai quali contestava a quest'ultimo la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010, per aver disatteso l'obbligo per le Società di perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, ed alla Società la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata sul CU n. 212/CDT 12 del 13 dicembre 2011, accoglieva parzialmente il deferimento ed infliggeva alla Società la sanzione dell'ammenda di € 50,00 ed al Sig. Amedeo Crimi, nella qualità di Presidente, l'ammonizione ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera a) CGS, in luogo della inibizione di mesi tre, che la Procura Federale, in sede di dibattimento, aveva chiesto.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma della adottata decisione, venga inflitta al Sig. Amedeo Crimi la inibizione di mesi tre.

Ha precisato la ricorrente che la decisione impugnata, senza alcuna specifica motivazione, si era posta in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche in ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, affermata la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all'art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all'art. 4 comma 1 quanto alla seconda, avevano comminato ai legali rappresentanti delle società inadempienti la sanzione della inibizione, in quanto maggiormente afflittiva rispetto a quella della semplice ammonizione, non adeguata ai fatti contestati ed agli effetti derivati.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Nessuno è invece comparso per la Società ASD Carini e per il Sig. Amedeo Crimi, i quali neppure non hanno fatto pervenire a questa Commissione scritti difensivi.

La Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, cioè che l'inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H).

Inoltre, l'art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all'obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle

società medesime, ai quali va inevitabilmente ascritto l'addebito del mancato adempimento.

In sintesi, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale e peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012).

In tale contesto, la decisione impugnata andrà riformata limitatamente alla erronea mancata inibizione del legale rappresentante della deferita, al quale dovrà essere inflitta la detta sanzione, che è fisiologica conseguenza dell'illecito disciplinare, da comminarsi in maniera inferiore rispetto al chiesto, avuto riguardo all'orientamento di questa Commissione, che si espresso in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore.

Nel caso dedotto nel presente procedimento e, più in particolare dalla lettura degli atti, risulta che alla Società era stato contestato un solo inadempimento, consistito nel mancato tempestivo versamento della somma di € 9.325,61.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale a parziale modifica della decisione impugnata infligge al Sig. Amedeo Crimi la inibizione di gg. 30 (trenta).

(548) — APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' ASD CITTA' DI CAMPOFELICE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 460/cdt3 del 30.4.2012).

La Procura Federale con atto datato 1° febbraio 2012 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, tra gli altri, la Società ASD Città di Campofelice perché in alcune gare del Campionato Calcio A5 Serie C Stagione 2010/2011 aveva utilizzato in qualità di allenatore il Sig. Antonino Manzella, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, senza però averlo tesserato.

A tale Società veniva contestata la sussistenza della responsabilità oggettiva (art. 4 comma secondo CGS) per le violazioni ascritte a due suoi dirigenti.

In sede di discussione del deferimento, la Società deferita compariva a mezzo di un proprio delegato e deduceva che il tesseramento del Manzella era stato tempestivamente richiesto, ma che esso si era perfezionato solo in data 27 aprile 2011 contestualmente al pagamento da parte del tecnico della iscrizione annuale all'albo del settore, che era rimasta scoperta e che impediva la ratifica di detto tesseramento. Chiedeva di essere prosciolta ovvero, in subordine, di essere sanzionata con il minimo della pena che fosse ritenuta sussistente

La CDT con decisione adottata il 30 aprile 2012 e pubblicata sul CU Regionale n. 460/CDT 33, nel mentre sanzionava le persone deferite, ad esclusione del tecnico Manzella, il cui deferimento era portato a cognizione della CD presso il Settore tecnico, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti della Società ASD Città di Campofelice di Roccella in quanto risultava inattiva.

Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale con ricorso del 9 maggio 2012, istando per l'accoglimento della sanzione punitiva dell'ammenda di € 500,00 chiesta in primo grado a carico della Società perché quest'ultima, ancorchè inattiva, risultava allora come ora pur sempre affiliata alla FIGC e quindi sottoposta all'obbligo del rispetto dell'Ordinamento sportivo.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione osserva quanto segue.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata.

Appare evidente che la CD Territoriale, nel prosciogliere la Società di che trattasi, si è attenuta all'inciso contenuto nel comma 1 art. 30 dello Statuto Federale, nonché nel comma 1 art. 1 CGS che stabiliscono l'obbligo dell'osservanza delle norme e degli atti federali in capo a tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed altri) che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

Tuttavia l'art. 18 CGS, nell'elencare le sanzioni suscettibili di essere adottate a carico delle società in misura commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non reca alcun riferimento al concetto di attività sopra richiamato, dovendo pertanto interpretarsi come norma applicabile a tutte le società affiliate alla FIGC, a prescindere dal fatto che esse non svolgano più attività nel momento in cui la violazione, ovviamente commessa in vigenza di attività, viene loro contestata.

Nel caso in esame, non risulta che la Società deferita sia incorsa nella revoca della affiliazione o nella decadenza dalla affiliazione ai sensi dell'art. 16 NOIF, per cui essa permane vincolata al rispetto dell'Ordinamento sportivo.

Pacifica e non contestata la responsabilità della Società ASD Città di Campofelice consistita nell'aver utilizzato come allenatore in gare ufficiali di campionato un tecnico non tesserato, deve essere affermata la responsabilità oggettiva che le è stata contestata ed accolta la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale.

Peraltro, insormontabile punto di criticità della decisione impugnata consiste nell'aver prosciolto la Società in base ad un motivo non dedotto né eccepito dalla Società medesima, che non aveva fatto alcun riferimento alla propria attività e che aveva chiesto in via principale il proscioglimento per ragioni di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, revoca sul punto la recisione impugnata, infligge alla Società ASD Città di Campofelice l'ammenda di €500,00 (cinquecento/00).

(614) – APPELLO DEL SIG. PIETRO CUNDARI (già Presidente della Soc. ASD Leonzio 1909) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 523/cdn41 del 26.6.2012).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Sicilia accoglieva il deferimento proposto dalla Procura Federale a carico del sig. Pietro Cundari, già Presidente della Società ASD Leonzio 1909, ed infliggeva allo stesso la inibizione per anni uno di cui al CU n. 523 del 26.6.2012.

Avverso tale provvedimento preannunciava reclamo il deferito Cundari richiedendo copia degli atti a mezzo telegramma in data 29.6.2012, cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi, avvenuta in data 20.7.2012.

visti gli artt. 33 commi 8, e 12 e 37 del CGS.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a procedere.

(30) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ARCHIVIAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' ASD PIAZZA ARMERINA MOSAICI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 2/cdt01 del 10.7.2012).

La Procura Federale con atto datato 15 aprile 2012 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia la Società ASD Piazza Armerina Mosaici, unitamente al suo legale rappresentante, perché per la disputa del Campionato Allievi Regionali Stagione 2010/2011 non aveva tesserato alcun tecnico abilitato, che difatti non risultava inserito nelle distinte delle gare, così violando le disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 1° luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, punto B3 di pag. 39.

A tale Società veniva contestata la sussistenza della responsabilità diretta (art. 4 comma 1 CGS) per le violazioni ascritte al Presidente.

In sede di discussione del deferimento, compariva la sola Procura Federale, la quale, per quel che qui interessa, chiedeva che alla Società fosse comminata l'ammenda di € 800.00.

La CDT con decisione adottata il 10 aprile 2012 e pubblicata sul CU Regionale n. 02/CDT 01, nel mentre sanzionava la persona deferita, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti della Società ASD Piazza Armerina Mosaici in quanto risultava inattiva.

Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale con ricorso del 19 luglio 2012, istando per l'accoglimento della sanzione punitiva dell'ammenda di € 800,00 chiesta in primo grado a carico della Società perché quest'ultima, ancorchè inattiva, risultava allora come ora pur sempre affiliata alla FIGC e quindi sottoposta all'obbligo del rispetto dell'Ordinamento sportivo.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione osserva quanto segue.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata.

Appare evidente che la CDT, nel prosciogliere la Società di che trattasi, si è attenuta all'inciso contenuto nel comma 1 art. 30 dello Statuto Federale, nonché nel comma 1 art. 1 CGS che stabiliscono l'obbligo dell'osservanza delle norme e degli atti federali in capo a tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed altri) che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

Tuttavia l'art. 18 CGS, nell'elencare le sanzioni suscettibili di essere adottate a carico delle società in misura commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non reca alcun riferimento al concetto di attività sopra richiamato, dovendo pertanto interpretarsi come norma applicabile a tutte le società affiliate alla FIGC, a prescindere dal fatto che esse non svolgano più attività nel momento in cui la violazione, ovviamente commessa in vigenza di attività, viene loro contestata.

Nel caso in esame, non risulta che la Società deferita sia incorsa nella revoca della affiliazione o nella decadenza dalla affiliazione ai sensi dell'art. 16 NOIF, per cui essa permane vincolata al rispetto dell'Ordinamento sportivo.

Pacifica e non contestata la responsabilità della Società ASD Piazza Armerina Mosaici, consistita nel non aver tesserato nella Stagione sportiva 2010/2011 alcun tecnico abilitato, resa obbligatoria per il Campionato Allievi Regionali dalle disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 1° luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, punto B3 di pag. 39, deve essere quindi affermata la responsabilità che le è stata contestata ed accolta la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, revoca sul punto la decisione impugnata, infligge alla Società ASD Piazza Armerina Mosaici l'ammenda di €800,00 (ottocento/00).

(31) – APPELLO DELLA SIG.RA INCORONATA RICCIUTO (Vice Presidente del C.R.A. Molise) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 3 del 12.7.2012).

A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Molise ha applicato nei confronti della sig.ra Incoronata Ricciuto la inibizione per mesi 4.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede la declaratoria di incompetenza della CD Territoriale e CD Nazionale, invocando la competenza degli Organi disciplinari dell'AIA, in via subordinata di merito chiede la riforma integrale della impugnata decisione.

In data odierna sono comparsi la ricorrente ed il suo difensore nonché la Procura federale in persona dell'avv. Dario Perugini il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia dell'appello da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

(33) — APPELLO DELLA SOCIETA' ASD FILETTOLE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA DA SCONTARSI NELLA PRIMA SQUADRA NEL CAMPIONATO S.S. 2012/2013 AL SIG. FRANCESCO DANESE (calciatore) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 DA SCONTARSI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA S.S. 2012/2013 NONCHE' AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 1 del 4.7.2012).

La Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il difensore degli appellanti che ha invocato l'accoglimento del gravame, ribadendo le proprie richieste avanzate in via preliminare, principale e subordinata di merito, mentre il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, osserva quanto segue.

In punto di fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che i deferiti non hanno mai contestato l'irregolarità della posizione del calciatore perché sottoposto a squalifica e conseguentemente la sussistenza dell'illecito, né in primo grado né con l'atto di appello.

I ricorrenti invocano invece la nullità del procedimento di prima istanza per violazione dei diritti difensivi, l'assenza di loro responsabilità nella produzione dell'evento e in subordine

comunque contestano l'entità delle sanzioni inflitte a ciascuno di loro dalla Commissione Territoriale perché eccessiva, inadeguata alla concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione.

La preliminare eccezione procedurale è infondata, poiché i deferiti non hanno partecipato al dibattimento innanzi al primo giudice a causa del loro comportamento, come compiutamente illustrato dalla Commissione Territoriale, le cui motivazioni sul punto questo collegio fa proprie: contraddittorietà delle due diverse ragioni poste alla base dell'istanza di differimento, possibilità di partecipare comunque al dibattimento delegando altro soggetto, iniziale omissione di documentazione atta a giustificare la richiesta.

Sotto il profilo della responsabilità essi sostengono di esserne esenti per aver agito in buona fede, non avendo peraltro a disposizione i mezzi per accertarsi che il calciatore sig. Danese doveva ancora terminare di scontare una squalifica inflittagli non nella stagione appena trascorsa, ma in quella ancora precedente.

Le doglianze del sodalizio si appalesano infondate quantomeno sotto il profilo di merito giacchè il comportamento da esso tenuto è stato palesemente inadeguato e leggero, mentre quello del calciatore sicuramente non è riconducibile a buona fede.

Infatti prima di schierare il giocatore la dirigenza avrebbe dovuto accertarsi della reale posizione del sig. Danese, specialmente in considerazione della circostanza che questi nella stagione precedente a quella in cui il fatto si è verificato non era stato tesserato presso alcuna Società e quindi non aveva mai giocato.

Il comportamento tenuto invece dal sig. Danese è stato sicuramente censurabile sotto ogni profilo, giacchè egli ha volutamente sottaciuto la pendenza della squalifica a suo carico.

Opposta attendibilità riveste invece il gravame nella parte in cui contesta l'entità delle sanzioni irrogate nella fattispecie, le quali, secondo costante giurisprudenza, vanno commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell'accaduto, valutato con riferimento al numero di partite disputate, all'elemento psicologico (che nel concreto per quanto attiene alla ASD Filettole Calcio può ricondursi a colpa grave) ed alla concreta alterazione del risultato agonistico, quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame, e non con l'automatica applicazione di un punto di penalizzazione per ogni incontro disputato dal calciatore in posizione irregolare, peraltro comunque non utilizzabile in una ipotesi, come quella in esame, in cui non si verte in materia di irregolarità del tesseramento..

La decisione del primo giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione delle sanzioni inflitte alla società reclamante siccome viene indicato nel dispositivo.

P. Q. M.

accoglie per quanto i ragione il ricorso proposto dalla ASD Filettole Calcio ed in parziale riforma dell'impugnata decisione riduce le sanzioni inflitte alla Società a 7 (sette) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso e a € 700,00 (settecento/00) di ammenda,

Conferma nel resto.

Nulla sulla tassa reclamo non versata.

Il Presidente della CDN Dott. Sabino Luce

"

Pubblicato in Roma il 4 ottobre 2012

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete